

**Bando di concorso  
per l'assegnazione di  
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020**

**Il Responsabile Settore 7  
Servizi di cura e sviluppo alla persona**

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;  
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;  
Vista la legge regionale toscana n.2/2019 "disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica";  
Visti il DPR n.445/2000 e il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al T.U. sulla privacy – decreto legislativo n.196/2003 concernente il trattamento dei dati personali;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 concernente i criteri e le procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai comuni;  
Vista la Determinazione del Responsabile Settore 7 "Servizi di cura e sviluppo alla persona" n°509 del 27 luglio 2020;

**RENDE NOTO**

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **28/07/2020** e per i successivi 30 gg. consecutivi **fino al 28/08/2020**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al momento della pubblicazione del presente bando non è nota l'entità delle risorse derivanti da trasferimenti regionali che si renderanno disponibili per l'assegnazione dei contributi.

E' possibile consultare e scaricare il presente bando ed il relativo modulo di domanda sul sito istituzionale [www.comune.lastra-a-signa.fi.it](http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it) .

**Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.**

1. A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - A) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità .
  - B) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Lastra a Signa e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
  - C) Essere titolari di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 – abitazione di tipo signorile, A/8 –ville, e A/9 –palazzi con pregi artistici e signorili, come indicato dall'art. 1, comma 2, L.431/98). Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una

situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto.

D) Assenza di titolarità di diritti di titolarità di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, di seguito alloggio ERP . L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio ERP nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo, a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie ERP vigenti non pregiudica la posizione acquisita.

E) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:

- 1.Su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
- 2.Su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
- 3.Su alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 4.Su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c. ;
- 5.Su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Lastra a Signa ; la distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia) ; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8, della LRT 2/2019;

F) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'estero), tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione isee; il comune può comunque procedere a effettuare ulteriori verifiche.

G) le disposizioni inerenti i diritti di proprietà, usufrutto e abitazione, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie, debitamente certificate:

- 1.Coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2.Titolarità di pro – quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- 3.Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 4.Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

H) Né il richiedente né i componenti del proprio nucleo familiare devono essere destinatari di altro beneficio pubblico, da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi: i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del DM 30.03.2016, i contributi affitto "Giovani Sì" della Regione Toscana e il contributo comunale destinato all'emergenza abitativa; l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020;

I) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

L) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo . Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE,dopo averlo comunque riparametrato alla scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013)fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f) del presente bando;

M) certificazione dalla quale risulti un valore ISE ( indicatore della situazione economica),calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75 % della variazione assoluta dell ' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

N) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo,al netto degli oneri accessori,sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni ,rientranti entro i valori di seguito indicati .

O) Possesso di una attestazione ISEE in corso di validità , dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica ) calcolato ai sensi del DPCM dicembre 2013 n°159, non superiore ad € 28.770,41 o un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 ;

P)Rientrare in una delle seguenti fasce sulla base dei valori ISE ed ISEE, dell'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE di seguito indicati:

1.Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (pari ad € **13.391,82**); circolare inps 147 dell 11-12-2019  
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

2.Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 pari ad € **13.391,82 e l'importo di € 28.770,414**;  
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;  
valore ISEE non superiore a euro 16.500,00 e ISE non superiore a euro 28.770,41.

Q)Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

R)L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **ISE zero** ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da allegato alla domanda, da parte del soggetto (FONTE DI SOSTENTAMENTO) sostenitore dell'altrui reddito del nucleo familiare (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) , debitamente verificata dal soggetto erogatore, o in presenza dell'espressa certificazione a firma del responsabile del competente servizio sociale , nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune/società della salute, recante l'importo totale del sostegno economico ricevuto nell'anno 2020.

S)Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge , ovvero i soggetti titolari pro – quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

T) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

## **Art. 2 - Nucleo familiare**

1. Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** così come definito dal DPCM N. 159 del 05/12/2013 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica.
2. Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:
  - il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
  - il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
  - il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
  - il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.
3. Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, dovrà essere presentata in sede di ricorso la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE corretta. Ricordiamo che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento in corso. La separazione di fatto non comporta la separazione del nucleo.

## **Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità**

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR n. 445/00 s.m.i.
2. la domanda deve essere corredata a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
  - copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide
  - copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, regolarmente registrato, e copia di ricevuta di affitto con regolare marca da bollo o copia del bonifico tramite il quale si è provveduto a pagare una o più mensilità del canone di locazione nell'anno 2020
3. in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste all'art. 1 lettera E).
4. in caso di valore ISE risultante dall'attestazione ISEE pari a "0" oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto. Se il richiedente riceve aiuto economico da parte di persona fisica (es.: figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, allegando copia del documento di identità, oltre alle modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato. Se gli aiuti economici derivano dalla presa in carico del servizio sociale del comune/società della salute, il richiedente dovrà presentare apposita attestazione rilasciata dal servizio di

riferimento e firmata dal responsabile, recante l'importo complessivo degli aiuti economici ricevuti nel corso dell'anno 2020.

5. I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo nel paese di origine. In base a quanto previsto dalla normativa del paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine può essere rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine in Italia, legalizzata da parte della prefettura; dalla competente autorità nel paese di origine, tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/00.
6. Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli art.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati agli Uffici della Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.
8. Successivamente coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2020 o documentazione equipollente rispettando la scadenza del 11 Gennaio 2021.
9. Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio.

#### **Art. 4 – Presentazione delle domande**

1. La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.
2. Copia del presente bando, dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione, sono disponibili presso:
  - l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, presso Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune n. 17 - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,40;
  - l'Ufficio di cura e sviluppo della persona del Comune di Lastra a Signa, con sede in via P. Togliatti n. 41, Lastra a Signa – il martedì ed il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,15 alle ore 17,40;
  - sito del Comune di Lastra a Signa: [www.comune.lastra-a-signa.fi.it](http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it);

3. Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Lastra a Signa, devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:
  - a mano presso lo sportello unico al cittadino, presso Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune n. 17 - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,45;
  - inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n° 17 – cap. 50055 – in tal caso la domanda dovrà essere presentata accompagnata da copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità, di colui che presenta la domanda;
  - tramite posta elettronica certificata : comune.lastra-a-signa@pec.it;
4. Le domande, che perverranno oltre il termine previsto dal bando , del 27/08/2020 non saranno considerate valide al fine della partecipazione al presente bando.  
Per le domande spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

#### **Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria**

1. Il Comune di Lastra a Signa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, che verrà approvata dal Responsabile del Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona, con proprio atto.
2. La graduatoria è formulata secondo l'ordine indicato:
  - a. Concorrenti inseriti nella fascia A);
  - b. Concorrenti inseriti nella fascia B).

3. I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nella graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti. Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo pretorio on-line sul sito del Comune di Lastra a Signa, per 15 giorni consecutivi.

4. Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione verso la stessa da presentare:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lastra a Signa dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,40 e il martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,40;
- inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n° 17 – cap 50055 ;
- tramite posta elettronica certificata : comune.lastra-a-signa@pec.it;

5. Le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in esame.

Per le opposizioni spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

6. Entro i successivi 15 giorni il Comune di Lastra a Signa predispone la graduatoria definitiva che sarà successivamente approvata dal Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona.

### **Art.6 – Esclusione dal Bando**

1. Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere presentate nei termini previsti, debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti e le condizioni richiesti dal bando.

### **Art. 7 - Durata del contributo**

1. Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo, liquidato in un' unica soluzione, decorre dal 1 gennaio dell'anno 2020 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1 gennaio 2020, e cessa al 31 dicembre 2020.
3. Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1 gennaio 2020 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.
4. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

### **Art. 8 - Calcolo del contributo**

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:
  - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A
  - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B
2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.
3. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del reddito di cittadinanza riferito alla locazione.
4. Il contributo è così calcolato:
  - FASCIA A : per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% del valore ISE stesso fino ad un massimo di € 3.100,00.
  - FASCIA B: per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% del valore ISE stesso fino ad un massimo di € 2.325,00
5. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.
6. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il comune di Lastra a Signa applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A.

7. Il contributo decorre dal 1<sup>^</sup> gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT. Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune successivamente alla data di scadenza del bando, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare al Comune di Lastra a Signa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione.
8. In considerazione della normativa regionale è facoltà dei comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
9. Il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200.00 (D.G.R. n. 228/2018 all. A p.5.3).
10. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
11. Se alla presentazione delle ricevute in bollo o relativi bonifici bancari, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
  - a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
  - b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
12. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.
13. Gli ammessi all'Avviso per l'erogazione della misura straordinaria ed urgente a sostegno della locazione a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare domanda anche per il bando affitto 2020. La somma spettante quale misura straordinaria del suddetto avviso verrà sottratta dall'importo spettante in base al contributo affitto 2020.

### **Art. 9 – Erogazione del contributo**

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute in bollo, o bonifici bancari, che attestino l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e adeguatamente documentate.
2. I contributi di cui al presente bando saranno erogati in un' unica soluzione, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla



Regione e trasferite al Comune di Lastra a Signa e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella normativa di riferimento.

3. Il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100%,- secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Lastra a Signa ed il numero dei beneficiari.
4. In ogni caso la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.
5. L'Amministrazione procederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione, che sarà corrisposto previa presentazione, entro il termine perentorio del 11 gennaio 2021 pena la decadenza dal relativo beneficio, a mano , per posta a mezzo raccomandata A/R o tramite pec, delle ricevute in bollo , o relativi bonifici bancari, comprovanti il numero delle mensilità del canone di locazione effettivamente pagato, riferito all'intero periodo gennaio – dicembre 2020.
6. E' fatto obbligo per i richiedenti presentare una ricevuta di affitto relativa all' anno 2020 entro il termine di scadenza di presentazione delle domande. I richiedenti hanno, altresì, l'obbligo di comunicare all' Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

#### **Art. 10 - Riscossione del contributo**

1. I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso l' Agenzia della Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Lastra a Signa se l'importo è inferiore ad € 1.000,00; se l'importo è superiore ad € 1.000,00 obbligatoriamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente (in questo caso in domanda deve essere riportato negli appositi spazi il codice IBAN ).

#### **Art.11 - Informativa**

1. Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la responsabile del servizio 7 cura e sviluppo della persona dr.ssa Leonora Biotti, responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente bando è consultabile anche presso le pagine web del Comune di Lastra a Signa all'indirizzo: [www.comuna.lastra-a-signa.fi.it](http://www.comuna.lastra-a-signa.fi.it) .

Lastra a Signa,

Il Responsabile Settore 7  
Servizio di cura e sviluppo della persona

(Dr.ssa Leonora Biotti)